

Nuova disciplina per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale

(approvata con DGR n. 1137 del 10/10/2016)

Disciplina per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale

Art. 1

(Disposizioni generali)

- 1. Il presente provvedimento disciplina la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
- 2. Il patrocinio e l'utilizzo del logo costituiscono un riconoscimento morale che la Regione Umbria può concedere ad iniziative di ambito regionale o extraregionale ovunque realizzate, aventi particolare rilievo per le loro finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali, celebrative, umanitarie.
- 3. Il patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi ad iniziative che siano finalizzate alla promozione dell'Umbria o di parti del suo territorio oppure abbiano rilevante contenuto sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, celebrativo, umanitario.
- 4. Il patrocinio e l'utilizzo del logo non possono essere concessi ad iniziative aventi in via prevalente o esclusiva scopo di lucro o contenuti e finalità commerciali, nonché ad iniziative editoriali nel campo della poesia e della narrativa.
- La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale non hanno carattere oneroso per la Regione Umbria e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto proponente.
- 6. Il patrocinio e l'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
- 7. Non sono titolati a richiedere la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale i partiti e i movimenti politici aventi rappresentanza in Parlamento, nei Consigli regionali e delle Province Autonome, nei Comuni e nelle Province.
- 8. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo regionale del logo costituiscono un unico procedimento amministrativo, la cui conclusione è prevista ordinariamente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della ricevuta di accettazione della richiesta.
- 9. L'utilizzo del logo regionale è obbligatorio per tutte le iniziative promosse da soggetti esterni che godono di benefici economici da parte della Regione Umbria. La struttura regionale che concede il beneficio economico è responsabile dell'invio del logo al soggetto interessato e della successiva verifica in merito al suo corretto utilizzo.

Art. 2

(Presentazione della richiesta)

1. In attuazione dell'art. 2 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8¹, la richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo è effettuata esclusivamente mediante la procedura on-line accessibile sul portale regionale.

Semplificazione amministrativa

¹ Art. 2

^{1.} Sono obiettivi della semplificazione amministrativa:

a) la rimozione e la significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni comuni; b) la effettiva riduzione dei tempi burocratici;

c) l'innovazione tecnologica e la massima diffusione di strumenti telematici nei rapporti fra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.

- 2. Per la presentazione della richiesta è necessario il preventivo accreditamento del Soggetto proponente tramite apposita procedura di registrazione.
- 3. La richiesta deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie ad illustrarne in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento.
- 4. Della richiesta trasmessa correttamente tramite la procedura on-line viene automaticamente rilasciata al Soggetto proponente una ricevuta telematica di presentazione. Tale ricevuta ha valore a tutti gli effetti di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241².
- 5. Il Soggetto proponente può in ogni istante accedere alla procedura on-line per verificare lo stato di avanzamento della richiesta presentata.
- 6. Le informazioni e le comunicazioni presenti nella procedura on-line hanno piena validità legale e assolvono a tutti gli adempimenti in materia di procedimento amministrativo previsti dalla della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8. Eventuali comunicazioni per posta elettronica inviate al Soggetto proponente hanno esclusivamente la funzione di segnalare fasi dell'iter procedimentale da verificare all'interno della procedura online.

Art. 3

(Istruttoria)

- 1. La richiesta viene automaticamente acquisita al protocollo regionale e presa in carico dal Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R., da qui in avanti *Servizio*, cui compete l'incarico di effettuare la relativa istruttoria e di adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego.
- 2. Il Servizio verifica preliminarmente la richiesta per verificarne la procedibilità.
- 3. Nel caso di richiesta direttamente procedibile, il *Servizio* provvede a richiedere alla Direzione regionale competente per materia il parere motivato sulla concessione o sul diniego, da rendere nel termine di dieci giorni sulla base dei criteri indicati all'articolo 1. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale a diniego.
- 4. Nel caso che l'istanza abbia carattere multidisciplinare o qualora ricorrano esigenze d'ufficio il relativo parere compete direttamente al *Servizio*, eventualmente sentite le diverse Direzioni regionali competenti.
- 5. Nel caso di richiesta valutata improcedibile per una delle motivazioni indicate all'art. 1, commi 4, 6 e 7, il *Servizio* provvede a comunicare al Soggetto proponente le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta, invitandolo a presentare entro dieci giorni dalla data della comunicazione le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto

Comunicazione di avvio del procedimento

² Art. 7

^{1.} Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

^{2.} Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

- dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241³. La comunicazione del *Servizio*, visualizzabile all'interno della procedura, e le eventuali osservazioni del Soggetto proponente per il riesame sono trasmesse tramite posta elettronica.
- 6. Laddove le osservazioni presentate dal Soggetto proponente rendano la richiesta procedibile, il Servizio procede come da precedenti commi 3 e 4. Al contrario, laddove non vengano presentate osservazioni nel termine previsto ovvero le osservazioni presentate non modifichino la improcedibilità della richiesta, il Servizio adotta un provvedimento motivato di diniego.
- 7. Nel caso di richiesta che per insufficiente chiarezza del contenuto e/o carenza di elementi informativi non consente l'immediata valutazione di procedibilità, il *Servizio* invita il Soggetto proponente a presentare chiarimenti entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 8⁴. La comunicazione del *Servizio*, visualizzabile all'interno della procedura, e le eventuali osservazioni del Soggetto proponente per il riesame sono trasmesse tramite posta elettronica.
- 8. Laddove i chiarimenti forniti dal Soggetto proponente rendano la richiesta procedibile, il *Servizio* procede come da precedenti commi 3 e 4. Al contrario, laddove non vengano presentati chiarimenti nel termine previsto ovvero i chiarimenti presentati rendano la richiesta improcedibile, il *Servizio* adotta un provvedimento motivato di diniego.

Art. 4

(Provvedimento)

1. Il *Servizio* adotta il provvedimento di concessione o di diniego, visibile nella procedura, e comunica al soggetto proponente le modalità per acquisire il logo regionale tramite posta elettronica. La concessione del patrocinio comporta obbligatoriamente l'inserimento nel materiale promozionale della dicitura: "con il patrocinio della Regione Umbria" e

³ Art. 10-bis

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

⁴ Art. 22

Decorrenza dei termini

- 1. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico dell'amministrazione titolare del potere di provvedere, purché l'istanza risulti completa dal punto di vista formale e contenga tutta la documentazione necessaria, così come risultante dagli elenchi pubblicati ai sensi dell' articolo 17, comma 2.
- 2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare la completezza dell'istanza nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima.
- 3. Entro il termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere le eventuali integrazioni istruttorie. In tale evenienza è assegnato all'istante un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per provvedere all'integrazione.
- 4. L'integrazione istruttoria può essere richiesta una sola volta ed ha effetto sospensivo. Il responsabile del procedimento accerta l'effettiva ricezione della richiesta di integrazione istruttoria da parte del destinatario.
- 5. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato, l'effetto sospensivo viene meno determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
- 6. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso.
- 7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la struttura competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

facoltativamente l'inserimento del logo regionale secondo le indicazioni fornite dal *Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R.* Il Soggetto proponente prima della realizzazione definitiva dell'eventuale materiale informativo e/o di comunicazione è tenuto a trasmetterne bozza al *Servizio* per la successiva approvazione.

- 2. Il provvedimento finale di concessione o di diniego dà conto del parere espresso ovvero della mancata espressione dello stesso.
- 3. Nella pagina del portale regionale indicata all'art. 2, comma 1 è istituito e aggiornato periodicamente il repertorio dei patrocini e dell'utilizzo del logo regionali concessi.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente disciplina entra in vigore dal 1° novembre 2016.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

- Fino alla data del 31 dicembre 2016 per tutti i Soggetti privati le modalità di presentazione della richiesta e il procedimento di concessione possono essere regolati secondo la disciplina previgente⁵.
- 2. A far data dal 1° gennaio 2017 tutte le richieste redatte in modo difforme da quanto previsto dall'art. 2 saranno trattate come improcedibili e dovranno essere nuovamente presentate in conformità alla presente disciplina.

La presente disciplina è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e viene inserita in modo permanente nel sito Internet e nella rete Intranet della Regione Umbria.

-

⁵ Per la Disciplina pre-vigente: